



Città di Pioltello

20096 - Via Carlo Cattaneo, 1

C.F. 83501410159 - P. IVA 00870010154

SETTORE GESTIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTALE

APPROVAZIONE DELLA VARIANTE PARZIALE AL PGT

**DOCUMENTO DI PIANO (DP), PIANO DELLE REGOLE (PdR) E PIANO DEI SERVIZI (PdS), AI SENSI DELL' ART. 13 DELLA LR .12/2005
CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO E RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE DEGRADATE**

Adotta con delibera di Consiglio Comunale n. 77 del 27/07/2017

Fascicolo delle controdeduzioni alle osservazioni pervenute

ALLEGATO B



Città di Pioltello

20096 - Via Carlo Cattaneo, 1

C.F. 83501410159 - P. IVA 00870010154

SETTORE GESTIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTALE

Osservazione 1 Protocollo generale n° 39376 del 26/09/2017	
Proponete	AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA LOMBARDIA – A.R.P.A. Dipartimento di Milano - Via Filippo Juvara, 22
Sintesi Osservazione	Si invita ad inserire nelle schede degli ambiti le criticità relative al traffico indotto da quelle che sono le nuove destinazioni d'uso. In particolare di far sì che ci sia uno studio del traffico una volta individuata l'attività produttiva che si andrà ad insediare, al fine di verificare le ricadute ambientali ed eventuali soluzioni viabilistiche da attuare.
Note	L'osservazione è pervenuta entro il termine previsto del 16 ottobre 2017 ed è attinente ai contenuti della Variante parziale al PGT, adottata dal Consiglio Comunale.
Proposta	Come previsto dal Rapporto ambientale, sarà necessario verificare oltre che la compatibilità acustica dell'insediamento previsto, anche le ricadute sul sistema viabilistico.
Conclusioni	Per quanto sopra indicato si propone di ACCOGLIERE l'osservazione così come presentata. Sarà, quindi, introdotto nella scheda dell'AdT 6-7 in merito alle modalità attuative un nuovo comma d1 "dovrà essere fornito uno studio del traffico e della viabilità".



Città di Pioltello

20096 - Via Carlo Cattaneo, 1

C.F. 83501410159 - P. IVA 00870010154

SETTORE GESTIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTALE

Osservazione 2 Protocollo generale n° 41641 del 11/10/2017	
Richiedente	Giorgio Fallini, in qualità di Presidente del Comitato Ambiente Pioltello
Sintesi Osservazione	<p>L'osservazione è suddivisa in due punti.</p> <p>N. 1 - Con riferimento al Rapporto ambientale dove si definisce la destinazione dell'AdT 6-7 di tipo produttivo/logistico, in contrasto con quanto previsto dall'art 25 delle N.T.A. del Piano delle Regole (che vieta in tutte le zone produttive l'insediamento di nuove attività che prevedono la sola attività di deposito, magazzinaggio o similari, salvo che la stessa non sia strumentale all'attività principale di beni e servizi), si propone di modificare la definizione da produttivo/logistico a produttivo.</p> <p>N. 2 - Con riferimento al Rapporto Ambientale redatto in ambito di Verifica di assoggettabilità della Variante parziale alla Valutazione Ambientale Strategica - V.A.S. -, in cui viene definita l'altezza massima degli edifici in ml 16, si propone di limitare la stessa a ml 12 e di localizzare gli edifici produttivi il più lontano possibile dalle abitazioni esistenti.</p>
Note	L'osservazione è pervenuta entro il termine previsto del 16 ottobre 2017 ed è attinente ai contenuti della Variante parziale al PGT, adottata dal Consiglio Comunale.
Proposta	<p>N. 1 -La variante di ambito è coerente con la destinazione produttiva dell'area ed elimina l'originaria possibilità del PGT di ulteriori insediamenti a carattere residenziali così come contenute nelle linee programmatiche dell'Amministrazione.</p> <p>La scelta urbanistica generale per il nuovo ambito produttivo (<i>industriale</i>), non viene messa in discussione dall'osservazione, mentre viene chiesta l'eliminazione dell'aggettivo-accezione "Logistico". Tale terminologia, rispetto alla destinazione d'uso principale dell'area o ambito, nulla modifica per quanto riguarda la funzione o il complesso delle funzioni ammesse nei futuri edifici. Infatti la funzione principale o qualificante è quella produttiva e qualsiasi ulteriore funzione d'uso che integri o renda possibile la destinazione d'uso principale risulta conforme e ammessa sia dalle NTA del Pd R - art. 13.2 lett. C) - "<i>Destinazioni d'uso principali, compatibili e vietate</i>" che dall'art. 51 della LR 12/05 "<i>Disciplina urbanistica e cambi d'uso</i>".</p> <p>Considerato che l'eventuale accoglimento dell'osservazione non determinerebbe un apprezzabile miglioramento di non insediabilità per nuove attività di carattere logistico, in quanto tale previsione è anche disciplinata dall'art. 25 delle NTA vigenti (non oggetto di variante): si propone il non accoglimento del punto 1.</p> <p>N.2 - Premesso che quanto proposto nella variante dell'attuale strumento urbanistico, rispetto alle previsioni dell'altezza massima consentita nel precedente strumento, risultano migliorative in quanto vi è una diminuzione di oltre il 10% in termini assoluto. Inoltre si è voluto introdurre il concetto di altezza massima pari a ml 16,00 (da intendersi come sagoma o spiccato del fronte in progetto dalla quota 0,00), comprensiva di tutto e quindi anche degli spessori delle travi e delle eventuali installazioni di apparecchi e sovrastrutture tecnologici in</p>



Città di Pioltello

20096 - Via Carlo Cattaneo, 1

C.F. 83501410159 - P. IVA 00870010154

SETTORE GESTIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTALE

Conclusioni	<p>copertura: introducendo quindi un controllo anche sul possibile impatto visivo del nuovo edificio nel contesto costruito circostante. Questo lascia comunque inalterato il riferimento all'altezza di 12 mt. di cui all'art. 25 - Ambiti produttivi (ex zone D2)- del PdR: tale valore negli edifici produttivi è calcolato secondo i disposti dell'art. 4 - <i>Indici urbanistici ed edilizi - comma 6, lett a</i> - delle NTA del PdR ai soli fini delle verifiche del carico urbanistico e della densità edilizia e prevede che negli edifici industriali l'altezza H, sia misurata all'imposta delle strutture di copertura".</p> <p>Pertanto nella scheda -variata - dell'ambito 6/7 in questione, alla voce "altezza massima" viene eliminato il riferimento "misurata all'intradosso dell'ultimo solaio" che può creare dubbi interpretativi alla luce di quanto sopra detto. si propone il non accoglimento del punto 2.</p> <p>Per quanto sopra indicato si propone di NON ACCOGLIERE l'osservazione così come presentata</p>
--------------------	---

Pioltello, 30 ottobre 2017

Il Dirigente
Settore Gestione e Pianificazione Territoriale e Ambientale
arch. Paolo Margutti